

Rivalutazione beni di impresa

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” ha introdotto alcune novità meritevoli di attenzione da parte delle Società.

In particolare, l'articolo 110 prevede la possibilità di procedere con la rivalutazione generale dei beni di impresa; gli elementi di maggior interesse relativi a tale nuovo regime sono rappresentati dalla possibilità di procedere con la rivalutazione **solo ai fini civilistici e contabili** oppure di dare rilevanza fiscale all'operazione di rivalutazione attraverso il versamento di una **imposta sostitutiva pari al 3%** dei maggiori valori iscritti.

La norma è rivolta alle società di capitali e agli enti commerciali che non applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio ed è riferita ai beni materiali e immateriali nonché alle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni a condizione che tali beni risultassero iscritti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sono esclusi i beni (compresi gli immobili-merce) alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e, elemento di particolare interesse, può essere effettuata **disintamente per ciascun bene**. A differenza di quanto previsto in passato da altre norme di rivalutazione, è quindi possibile procedere con la rivalutazione anche di un solo bene e non di tutti beni compresi nella stessa categoria omogenea.

Tale norma, da valutare anche in considerazione di quanto previsto dai Decreti “Liquidità” e “Cura Italia”, consente quindi l'emersione anche solo a fini civilistici e contabili di maggiori valori dell'attivo e un rafforzamento patrimoniale delle società.

Particolare attenzione ovviamente dovrà essere data alla definizione del valore rivalutato che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni. Gli Amministratori saranno chiamati a rendere una ampia ed esauriente informativa nei documenti di bilancio (nota integrativa e relazione) sulle metodologie e sui criteri utilizzati per la stima del valore rivalutato oltre che sugli effetti patrimoniali della rivalutazione.



Qualora si intenda attribuire valenza anche fiscale all'operazione di rivalutazione, sarà necessario versare un'imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori iscritti. Secondo quanto indicato al comma 6 dell'articolo 110, tale imposta dovrà essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

I maggiori valori iscritti sono riconosciuti fiscalmente ai fini IRES e IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e quindi dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2021, elemento questo di particolare rilevanza relativamente alla **deducibilità degli ammortamenti** sulle immobilizzazioni materiali e immateriali oggetto di rivalutazione.

Il comma 5 dell'articolo 110 prevede invece che, nel caso di cessione a titolo oneroso di un bene oggetto di rivalutazione, il maggior valore rivalutato venga riconosciuto fiscalmente ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze solo se la cessione avviene in data successiva a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (e quindi successivamente al 1 gennaio 2024 per i soggetti "solari"); nel caso di cessione avvenuta anteriormente a tale data, il valore fiscalmente rilevante ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze è quello precedente all'operazione di rivalutazione.

Infine la norma prevede la possibilità, per i soggetti che intendono attribuire valenza fiscale all'operazione di rivalutazione, di veder riconosciuto ai fini fiscali anche il saldo attivo di rivalutazione che può essere affrancato, in tutto o in parte, tramite versamento di un'imposta sostitutiva del 10% da versarsi in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.